



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.gov.it

SETTORE X: AMBIENTE - ENERGIA – PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO AMBIENTE – Via M. Spadola n. 56

Tel. 0932676412 – fax 0932676437

IL SINDACO

Ordinanza n° *Q 30*

Visto il D. P.R. n° 470/82 “ Attuazione direttive C.E.E. N° 76/160 relative alla qualità delle acque di balneazione”, così modificato dalla legge n.422 del 29 dicembre 2000, art. 18;

Visto il Decreto del 12/03/2010 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico “ Disposizioni relative alle acque di balneazione per la stagione balneare 2010”, nonché l’alleg. 6 che impone il divieto di balneazione permanente per inquinamento in corrispondenza della foce del fiume Ippari esclusivamente nel tratto ricadente sul Comune di Vittoria per una lunghezza di ml. 350;

Vista la nota prot. n. 318/2 del 05/05/2010 inoltrata dall’A.S.P. di Ragusa all’Assessorato della Salute Dipartimento per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico, con la quale è stato richiesta la rettifica del Decreto “ Stagione balneare 2010 “relativo al tratto di mare interessato dalla foce del fiume Ippari ricadente per ml. 175 sul territorio di Ragusa e per ml. 175 sul territorio di Vittoria;

Considerato che ad oggi non è pervenuta nessuna rettifica al Decreto “ Stagione balneare 2010 “e che a tutela della salute pubblica, occorre impedire la balneazione permanente per inquinamento in corrispondenza della foce del fiume Ippari, per il tratto ricadente sul Comune di Ragusa della lunghezza di ml 175, compreso fra i punti di coordinate geografiche WGS 84 a 4 cifre decimali con inizio tratto Lat. 36,8754, Long. E 14,4393 e fine tratto Lat. 36,8761, Long. E 14,4389;

Ritenuto di dover provvedere per tutelare la salute pubblica;

ORDINA

il divieto di balneazione permanente in corrispondenza della foce del fiume Ippari, per un tratto della lunghezza di ml 175, compreso fra i punti di coordinate geografiche WGS 84 a 4 cifre decimali con inizio tratto Lat. 36,8754, Long. E 14,4393 e fine tratto Lat. 36,8761, Long. E 14,4389;

Il corpo di polizia municipale e gli agenti della forza pubblica sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza, la quale entra immediatamente in vigore.

DISPONE

che copia della presente sia inviata al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Ministero dell’ambiente, all’Assessorato regionale della sanità - dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico, all’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, al direttore dell’area d’igiene e sanità pubblica dell’ A.S.P., al direttore del laboratorio di sanità pubblica dell’ A.S.P., al direttore del dipartimento provinciale A.R.P.A, alla polizia municipale e agli agenti della forza pubblica.

RAGUSA li, 22 GIU. 2010



IL SINDACO
Nello Di Pasquale